

Comune di Torrile

Provincia di Parma

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° 20 del 29.05.2002

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 - OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 6 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 7 - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 8 - PRINCIPI GENERALI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, INTERNI, ED ASSIMILATI, ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

- ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.
- ART. 10 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI CUI ALL'ART.59 DEL D.L.507/93.
- ART. 11 - PLANIMETRIA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
- ART. 12- PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.
- ART. 13- COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- ART. 14 - CONTENITORI PORTA RIFIUTI
- ART. 15 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RSU, LORO VUOTATURA E LAVAGGIO.
- ART. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.
- ART. 17 - USI VIETATI DEI CONTENITORI.
- ART. 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI.
- ART. 18 BIS – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
- ART. 19 - TRASPORTO.
- ART. 20 - SMALTIMENTO FINALE.

- ART. 21 - ACCESSO ALLE ECOSTAZIONI.
ART. 22- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
ART. 23 - AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.
ART. 24 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.
ART. 25 - MERCATI.
ART. 26 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI, CHIOSCHI, E COCOMERALI.

TITOLO IV

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI

- ART. 27 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI E NOCIVI: DISPOSIZIONI GENERALI.
ART. 28 - DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI PRESSO LE SEDI DI FORMAZIONE.
ART. 29 - CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.
ART. 30 - RIFIUTI INERTI.
ART. 31 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE E NON, RIMORCHI, E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI.
ART. 32 - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.
ART. 33 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.
ART. 34 - RIFIUTI OSPEDALIERI NON ASSIMILATI A RIFIUTI URBANI.

TITOLO V

INCENTIVAZIONE DAL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA.

- ART. 35 - RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI ECONOMICI PRODUTTIVI.
ART. 36 - RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI.
ART. 37 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

- ART. 38 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO.
ART. 39- OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.
ART. 40 - SMALTIMENTO DEL VETRO, DELLA CARTA, DELLA PLASTICA, DEI CONTENITORI IN METALLO E DI ALTRI RIFIUTI.
ART. 41 - RIFIUTI INERTI.
ART. 42 - RIFIUTI INGOMBRANTI.
ART. 43 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI.

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

- ART. 44 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.
- ART. 45 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.
- ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.
- ART. 47- INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI.
- ART. 48 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI.
- ART. 49 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.
- ART. 50 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.
- ART. 51 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.
- ART. 52 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.
- ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.
- ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.
- ART. 55 - ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.
- ART. 56 - COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI.
- ART. 57 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.
- ART. 58 - COSTO DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.
- ART. 59 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE.

TITOLO VIII

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- ART. 60 - IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE
- ART. 61 – PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
- ART. 62 – CONDIZIONI OPERATIVE

TITOLO IX

DIRITTO DELL'UTENZA ALLA INFORMAZIONE

- ART. 63 – LA CARTA DEI SERVIZI
- ART. 64 – MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

TITOLO X

VALIDITA' – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

- ART. 65 – INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI – SANZIONI
- ART. 66 – CONTROLLI – MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO.

TITOLO XI
NORME FINALI

ART. 67 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 68 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 69 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 70 - ABROGAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs 22 /97 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 389/97;
- dare attuazione alla legge R.E.R. n. 27/1994 in particolare adottando il contenuto del regolamento tipo di cui all'art. 14 della stessa Legge Regionale;
- dare applicazione al D. Lgs 507/93 nel periodo di vigenza delle norme in esso contenute;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- di conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
 - instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto alla informazione;
 - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
 - definire i più significativi "standard di qualità del servizio".

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e segnatamente:

1. rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità;
3. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

4. rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
5. rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi ed aree cimiteriali;
6. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse di quelli di cui ai precedenti punti 2 - 4 - 5.

Si intende che le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e dell'art. 39 del D. Lgs. 22/97, modificato ed integrato del D. Lgs. 389/97.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988 , n. 203 ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi in disuso;
- g) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti individuati ai sensi della legge 748/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali e caritatevoli senza fini di lucro;
- j) ai materiali non pericolosi derivanti dall'attività di scavo;
- k) alle attività di recupero di cui all'allegato C del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97 e del presente Regolamento

ART. 3 DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto Legislativo 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97, e segnatamente:

Q1 - Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2 - Prodotti fuori norma

Q3 - Prodotti scaduti

Q4 - Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 - Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori ecc.)

- Q6 - Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7 - Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 - Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9 - Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 - Residui di lavorazione / sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 - Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12 - Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 - Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 - Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 - Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 - Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate;

- **Produttore** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Detentore** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **Conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **Raccolta multimateriale (frazione secca)**: raccolta di materiali riciclabili secchi in forma aggregata quali: contenitori primari in plastica, vetro, alluminio, ferro;
- **Raccolta porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, effettuato secondo le modalità che verranno definite all'atto dell'attivazione del servizio ;
- **Smaltimento dei rifiuti**: le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97 che si allega al presente regolamento (allegato n. 1);
- **Recupero**: le operazioni previste nell'allegato C al D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97, che si allega al presente regolamento (allegato n. 2), costituenti la fase residuale di gestione dei rifiuti;
- **Luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali attigui tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalla quali originano rifiuti;
- **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B al D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali

di cui al punto R 13 dell'allegato C al medesimo D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97;

- **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6 del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97;
- **Bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **Messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostante;
- **Frazione organica (umida)**: i materiali putrescibili ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati, caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale mediante compostaggio;
- **Frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- **Altri Rifiuti**: rifiuti urbani e assimilati, non oggetto di raccolta differenziata specifica;
- **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **Stazioni ecologiche di base**: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- **Stazioni ecologiche attrezzate**: aree attrezzate con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata; esse sono custodite ed accessibili soltanto in giorni ed orari prestabiliti;
- **Combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **Rifiuti speciali recuperabili**: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati;
- **Rendiconto annuale della raccolta differenziata**: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato;
- **Strutture sanitarie**: le strutture pubbliche e private che, erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78, danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità a rifiuti urbani ai fini del trattamento finale è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n. 137/89;
- **Coefficienti di produttività specifica**: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. Tale definizione rimane in vigore sino all'emanazione di norme tecniche specifiche, attuative di cui all'art. 28, comma 2, lett. a) del D. Lgs 22/97, modificato ed integrato dal D. Lgs. 389/97;

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4.1 - RIFIUTI URBANI:

Sono rifiuti urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono ricompresi nei rifiuti urbani anche i beni durevoli intesi come rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina dell'art.44 del D.Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs. 389/97 quali frigoriferi, surgelatori e congelatori - televisori - computer - lavatrici e lavastoviglie - condizionatori d'aria;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D.Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- g) i rifiuti di esclusiva provenienza domestica che contengono anche parzialmente sostanze che possono risultare pericolose per la salute e per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti o che possano compromettere il recupero di frazioni dei rifiuti e che pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma D, del D.Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs. 389/97 richiedono una distinta ed adeguata gestione

4.2 - RIFIUTI SPECIALI:

- a) rifiuti da attività agricole e agro - industriali
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- c) rifiuti da lavorazioni industriali
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) rifiuti da attività commerciali
- f) rifiuti da attività di servizio
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività economiche
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4.3 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97, che si allega al presente regolamento (allegato n. 3) .

4.4 - IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Si richiamano le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed in particolare le definizioni di cui all' art. 35 al titolo 2° del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
- m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (bio-metanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
- p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

- r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla Dlgs 267/2000, o loro concessionari;
- t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che lo desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di evitare l'abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo.

ART. 5 OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Dlgs. 267/2000 e dell'art.23 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97

Il presente regolamento stabilisce in particolare :

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ai fini di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere nell' ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarle al recupero ed allo smaltimento
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati *ex art.* 18 comma 2 lettera d) D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97
- h) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua

Fermo restando che le disposizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dagli organi di competenza individuati dal D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal Dlgs 389/97

ART. 6 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97 e della L.R. E.R. 27/94, e quindi secondo modalità che nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità garantiscano :

- la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- la ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade ovvero di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

ART. 7 ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune di Torrile, svolge direttamente o mediante conferimento ad Aziende Specializzate le seguenti attività e servizi in materia di smaltimento rifiuti:

1. Smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento.

1.1 Servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani non ingombranti.

1.2 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti non ingombranti.

1.3 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti.

1.4 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1.5 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento.

1.6 servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

2. Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

2.1 Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al punto 5, IV comma, dell'art. 2 del DPR 915/82 costituenti residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane.

2.2 Servizio di raccolta farmaci scaduti.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART. 8 PRINCIPI GENERALI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione della tariffa di cui all'art.49 del D. Lgs. 22/97 alle relative superfici di formazione, interviene, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 22 del 5-2-1997 art. 18 comma 2 lettera d), modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97.

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97, sono comunemente assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti prodotti da attività artigianali, commerciali e industriali, descritti nell'Allegato alla Deliberazione del C.C. N. 27 del 22 maggio 1998 e di seguito elencati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), limitatamente agli imballaggi primari e secondari;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro,plastica e metallo, latte e lattine simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica,cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno prodotti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno o pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale o sintetica, stracci e Juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanza naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno,gesso,plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè,scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure....)anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli,pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi:
- Accessori per informatica;
- Scarti di macelleria.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

- siano prodotti in quantità tale da essere compatibili con le attrezzature ed i mezzi normalmente utilizzati nel periodico ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani o ingombranti.

I Rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tariffa comunale .

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento e per i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D. Lgs 22/97, il produttore dimostri di aver conferito a soggetti diversi dall'Ente gestore. A loro volta debitamente autorizzati .

Sono di norma assimilati ai rifiuti solidi urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività, con esclusione dei locali ed aree in cui si producono rifiuti speciali :

- attività ricettivo alberghiere e collettività;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose,

- assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona e simili;
- attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- attività di vendita all'ingrosso e simili;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili;
- centri commerciali integrati.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree di ambito territoriale di espletamento del relativo servizio .

ART. 10 AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.L. 507/93

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio.

Il servizio in regime di privativa è garantito:

- a) a tutta l'area urbana e alla periferia urbanizzata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi più significativi

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 25 del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti

Gli occupanti e/o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta dei R.S.U. sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di N.U. provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei siti di prelievo individuati e/o nei contenitori vicini.

ART. 11 PLANIMETRIA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani saranno delimitate in apposita planimetria, da realizzarsi dall'Ufficio Tecnico ovvero dal gestore del servizio. Tale planimetria sarà verificata e aggiornata con frequenza almeno biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali e all'inserimento di nuove aree urbanizzate.

ART. 12 PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

I perimetri di cui all'art. 11 verranno aggiornati e modificati con delibera del Consiglio Comunale

ART. 13 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza del Comune di Torrile, sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del Dlgs. 22/97:

a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri del precedente titolo II con particolare riferimento a:

- a.1 rifiuti urbani ingombranti
- a.2 imballaggi di cartone
- a.3 residui di potatura e sfalcio di giardini privati
- a.4 bancali in legno
- a.5 rifiuti speciali assimilati agli urbani
- a.6 rifiuti urbani pericolosi

b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servizio, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;

c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori e degli eventuali siti, su area pubblica, di prelievo manuale dei rifiuti, frequenze ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dall'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi.

d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica; agli stessi principi sono sottoposti gli eventuali siti di prelievo manuale dei rifiuti individuati su area pubblica;

e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di RACCOLTA e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

f) provvede all'informazione tempestiva e puntuale degli utenti circa la frequenza del servizio, gli orari ed i sistemi adottati.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con carattere continuativo e generalizzato nell'ambito territoriale, a far tempo

dall'entrata in vigore del presente regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.

ART 14 CONTENITORI PORTA RIFIUTI

I contenitori portarifiuti devono avere caratteristiche tecniche tali da permettere la facile distinzione per tipologie di rifiuto da conferire, assicurare la facile disposizione al loro interno di rifiuti con le modalità di cui al successivo Art. 17, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelevamento, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile che può mancare sui cestini portarifiuti.

I contenitori devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento in essi, sia in modo differenziato che in modo indifferenziato, dei rifiuti urbani e assimilati le cui dimensioni siano tali da non richiedere l'utilizzazione di raccoglitori di cui al successivo Art. 15.

ART. 15 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U., LORO VUOTATURA E LAVAGGIO

All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma in area pubblica

- ad una distanza non superiore al ml. 200 dalle utenze servite di cui ai punti a) e b) c) del precedente art. 15

La vuotatura dei cassonetti sarà effettuata utilizzando un fattore di riempimento pari all'80% del volume disponibile.

I punti di prelievo manuale ed i siti di collocazione dei cassonetti e/o contenitori, saranno individuati a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in accordo con l'eventuale ente gestore.

Sono ammessi i cassonetti in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta concordate e disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, al fine di rendere un servizio migliorativo rispetto all'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale

I contenitori, dove ammessi in area privata anche se di proprietà dell'utente, dovranno comunque essere di tipologia approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale sostituiti su sua richiesta quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio, o perchè deteriorati od obsoleti. Tali contenitori dovranno essere mantenuti a cura dell'utente sempre in perfetto stato ed efficienza.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonchè dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

I contenitori possono stazionare anche su aree pubbliche opportunamente prescelte e perimetrate con striscia gialla.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla

propria area fermo restando la possibilità di inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale motivate richieste scritte in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dall'Ufficio Tecnico in relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Per entrambi i sistemi di raccolta, sia differenziata che indifferenziata, dei rifiuti i servizi dovranno essere erogati con continuità, regolarità, senza interruzioni.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause, quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali, motivi sindacali (art. 59 D.Lgs. 507/93) ecc,

In ogni caso, di norma, viene garantito il servizio nell'arco delle 48 ore successive.

I cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere di norma lavati complessivamente n. 10 volte all'anno. Il lavaggio non verrà effettuato nei mesi invernali.

ART. 16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore.

La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di canne di caduta ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

a) CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CASSONETTI

il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i cassonetti messi a disposizione dal Comune di Torriale.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi ben chiusi.

E' vietata l'immissione all'interno dei cassonetti di rifiuti sciolti.

E' vietato altresì immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati.

le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

E' altresì tassativamente vietato in ogni caso l'abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti.

c) DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti ed in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e dalle DISPOSIZIONI impartite.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori.

E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
In tutti gli altri casi il deposito è equiparato ad abbandono.

ART. 17 USI VIETATI DEI CONTENITORI

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

- a) di rifiuti tossici e nocivi
- b) di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
- c) di rifiuti urbani pericolosi
- d) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate a fini di recupero di materiali.

ART. 18 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazioni dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, negli orari e nell'ubicazione prescritta dall'Amministrazione Comunale nel giorno fissato per il ritiro.

In tali aree l'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. E' pertanto vietato collocare rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cassonetti e dei contenitori per raccolta differenziata.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati possono essere smaltiti nei seguenti termini.

- mediante conferimento in zona appositamente individuata, i cui orari di accesso saranno disciplinati dall'Amministrazione quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione ed il trasporto eolico;

- mediante immissione negli appositi cassonetti quando trattasi di quantitativi limitati ed i residui di potatura siano di appezzatura compatibile.

ART. 18 bis CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Ai sensi dell'art.43, c.2 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 1998 è vietato conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, salvo che in raccolta differenziata.

Il Comune può attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari, specificando nell'atto deliberativo di istituzione le modalità di erogazione del servizio. I relativi costi restano comunque a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Ai sensi dell'art.43, c.2 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Il Comune si riserva la possibilità di istituire un servizio pubblico integrativo per la gestione di questa tipologia di rifiuti, i cui costi saranno posti a carico di ciascun produttore dei rifiuti conferiti; tali costi e le modalità di gestione saranno determinati sulla base di apposita convenzione.

ART. 19 TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc).

ART. 20 SMALTIMENTO FINALE

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

ART. 21 ACCESSO ALLE ECOSTAZIONI

L'accesso alle stazioni ecologiche ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato a:

- privati cittadini che conferiscano in proprio rifiuti urbani ingombranti, rifiuti derivanti da potatura e sfalcio di giardini, e altre tipologie di rifiuto urbano o assimilato ad urbano mediante conferimento differenziato;
- privati cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta che intendono conferire i propri rifiuti urbani o assimilati ad urbani.

ART. 22 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

I promotori delle manifestazioni, si faranno carico della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prodotti e di provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

ART. 23 AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, si faranno carico della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prodotti, dovendo comunque provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

ART. 24 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione, una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park;

Gli intestatari della temporanea concessione, si faranno carico della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prodotti.

ART. 25 MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori secondo le indicazioni impartite anche in relazione alle raccolte differenziate.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, si applicherà la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prodotti.

ART. 26 ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI, CHIOSCHI COCOMERAI

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi ecc. dovranno comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Comune di TORRILE su area pubblica.

Le attività stagionali saranno soggetti alla applicazione della tariffa smaltimento rifiuti sulla base Dlgs. 22/97 e s. m. e i.

TITOLO IV NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI

ART. 27 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI E NOCIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR 915/1982 e successive integrazioni, e nel Dlgs. 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97 e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

ART. 28 DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI PRESSO LE SEDI DI FORMAZIONE

Fermo restando l'obbligo del rispetto di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo dell'attività di smaltimento rifiuti, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali di rifiuti speciali non ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, e di rifiuti tossici e nocivi si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

- i rifiuti di cui trattasi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti e/o al previsto avvio ad impianti di discarica di tipo particolare. Tali disposizioni valgono anche per assicurare il distinto conferimento delle varie tipologie dei rifiuti ospedalieri.

In deroga al divieto suddetto la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 del Dlgs. 22/97 e s.m. e i. al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Il produttore di rifiuti tossici e nocivi che attua la fase di stoccaggio provvisorio all'interno dei luoghi di produzione o nell'area di pertinenza dovrà, per quanto riguarda la qualità, il sito e il tempo di ammasso, porre in essere tutte le cautele atte a salvaguardare l'igiene e l'ambiente da situazioni di pericolo, restando salve eventuali disposizioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

E' tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento ovvero rifiuti speciali non assimilati ma comunque avviabili per lo smaltimento finale ad impianti di discarica, o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 29 - CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI - TOSSICI E NOCIVI

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire evitando la commistione di rifiuti di diversa provenienza e dovrà essere effettuato in appositi contenitori che impediscano la fuoriuscita del contenuto.

Quale prima garanzia nei confronti di adeguate forme di smaltimento, è fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali, e di rifiuti tossici e nocivi di accertare preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzati dalla competente autorità regionale o provinciale.

E' vietato il conferimento di tali rifiuti ad imprese o ditte che non risultino in possesso delle prescritte autorizzazioni.

ART. 30 RIFIUTI INERTI

Tali rifiuti devono essere conferiti in impianti autorizzati per il recupero o in discariche autorizzate per lo smaltimento.

Non sono considerati rifiuti speciali i rifiuti derivanti da piccoli lavori di manutenzione agli immobili, conferiti direttamente in esigue quantità da privati cittadini, presso le stazioni ecologiche attrezzate o presso ditte convenzionate con il Comune.

ART. 31 RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE E NON, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore e non;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente.

I centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97 . sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

ART. 32 RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.

Compete al Comune lo smaltimento dei residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti utilizzati in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi immettendoli nell'impianto centralizzato di depurazione, sulla base di autorizzazioni al trattamento di reflui speciali ai sensi del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97.

Compete altresì al Comune lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di collettamento e depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie poste sui collettori fognari e sugli impianti, fanghi da sedimentatori primari, fanghi disidratati, ecc.).

Il gestore del servizio provvede alla gestione di tali materiali con le modalità previste dalla delibera del Comitato Interministeriale del 1984, comunque adeguandosi ai Decreti attuativi previsti dal D. Lgs 22/97, modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97. Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti qualora ne sia accertata la compatibilità.

ART. 33 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento nel presente Regolamento e nel rispetto delle norme del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dalle modalità definite nel D. Lgs 389/97.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi si svolge nel Comune di Torrile nei termini seguenti:

- Pile esaurite:

Le pile esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli appositi raccoglitori installati in diversi punti del centro abitato e all'interno delle STAZIONI ECOLOGICHE.

- Accumulatori al piombo esauriti

Le batterie esaurite potranno essere conferite direttamente da utenti privati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita.

- Farmaci scaduti o non utilizzati:

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie (comunali e private) ed utilizzabili esclusivamente da privati cittadini.

- Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori:

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dai "T e/o F" sottoriportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato.

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti, con modalità e termini stabiliti da apposita convenzione con ditte specializzate.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al precedente art. 8 anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categoria che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es: farmaci scaduti nelle farmacie: vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie per i quali si sia effettuata integrale operazione di bonifica certificata dal produttore e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

ART. 34 RIFIUTI OSPEDALIERI NON ASSIMILATI A RIFIUTI URBANI

Tali rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza dell'art. 45 del D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97.

In particolare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere la durata massima di cinque giorni.

Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni.

Il direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata è responsabile della sorveglianza e del rispetto delle disposizioni predette, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

TITOLO V INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

ART. 35 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI ECONOMICI PRODUTTIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale ed eventualmente istituite in via definitiva forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata del vetro, della carta, della plastica, delle lattine in alluminio - o di iniziative autorizzate comunque finalizzate al riciclaggio - per il conferimento di bottiglie e contenitori a perdere di vetro e plastica, di lattine in alluminio e di rifiuti cartacei costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e

centri di elaborazione dati, documenti d'archivio e simili.

E' pertanto vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

ART. 36 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica, alla quantità prodotta ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, di ottimizzazione del recupero energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.

ART. 37 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti o imprese che gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.L. N. 530 del 8 settembre 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 38 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani domestici ed assimilati agli urbani prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

ART. 39 OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

I cittadini residente all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

ART. 40 SMALTIMENTO DEL VETRO, DELLA CARTA, DELLA PLASTICA, DEI CONTENITORI IN METALLO E DI ALTRI RIFIUTI

Il vetro, la carta e cartoni, la plastica, le lattine e barattoli di leghe metalliche dovranno essere immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali. Analoghe disposizioni valgono per altre tipologie di rifiuto per le quali vengano istituiti forme di raccolta differenziata.

ART. 41 RIFIUTI INERTI

I rifiuti inerti devono essere conferiti in discariche di tipo 2/A o per altri utilizzi consentiti. Le

tariffe applicate dovranno essere commisurate ai costi sostenuti .

ART. 42 RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti generati all'esterno del perimetro di raccolta dovranno essere conferiti a cura del produttore presso le stazioni ecologiche individuate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 43 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI

Anche per i rifiuti urbani pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 38 .

TITOLO VII NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 44 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti al precedente art. 4. del presente Regolamento sono svolti dal Comune secondo le modalità di seguito individuate .

ART. 45 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze, comprese i portici, i sottopassi e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, ecc.
- alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico deve altresì provvedere il Servizio manutenzione verde pubblico del Comune di Torrile anche tramite incarico a ditte o associazioni
- aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

ART. 46 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82.

All'interno del perimetro di espletamento, il servizio di spazzamento provvede altresì per compito d'istituto alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali e dei corsi d'acqua che attraversano le aree in questione.

ART. 47 INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti ingombranti.

Lo svuotamento è effettuato mediamente con frequenza tri- settimanale o bisettimanale.

ART. 48 DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti è rigorosamente proibita

ART. 49 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non , devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inosservanza di detto dovere, gli obbligati saranno assoggettati a sanzione amministrativa fermo restando l'obbligo di procedere alla pulizia prescritta.

ART. 50 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempimenti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica

qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

ART. 51 PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da opere stradali e simili.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni contenenti amianto, sono classificati dal D. Lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D. Lgs 389/97, rifiuti pericolosi e pertanto assoggettati ad un programma di bonifica concertato tra il Gestore del servizio, Comune e Provincia e, una volta bonificati, inviati presso discariche debitamente e specificamente autorizzate.

ART. 52 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le personale che conducono cani o altro animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione mediante l'asporto ed il successivo conferimento nei cassonetti per la raccolta dei R.S.U. degli escrementi solidi.

ART. 53 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

Per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili vale l'obbligo di provvedere al mantenimento della pulizia dell'area pubblica antistante.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

ART. 54 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza previa diffida, al ripristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti, in caso di inottemperanza lo smaltimento sarà effettuato dall'Amministrazione con spesa a carico del proprietario.

ART. 55 ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituisce attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio, nonchè, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

ART. 56 COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al precedente art. 61 competono all'Amministrazione Comunale che potrà affidarne l'esecuzione ad aziende specializzate.

Si accerterà, ove possibile, direttamente o in collaborazione con il servizio di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Ove gli organi tecnici dell'A.U.S.L. ovvero dell'Arpa, ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento d'urgenza direttamente o tramite affidamento a ditte Specializzate, dietro richiesta scritta del Servizio Igiene pubblica dell'AUSL competente ovvero dell'Arpa, la quale indicherà ove possibile l'identità del responsabile al quale addebitare i costi dell'intervento.

ART. 57 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

L'amministrazione potrà affidare a privati l'esecuzione del servizio.

ART. 58 COSTO DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

L'Amministrazione Comunale, nel valutare l'ammontare dei costi inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle altre attività di igiene ambientale, tiene conto dell'onere presunto per le attività straordinarie di cui all'art. 62, fatto salvo che i relativi costi non concorrono alla determinazione del costo del servizio di smaltimento oggetto della tariffa.

ART. 59 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE

Per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati, occorre un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione ed il rispetto delle normative di servizio.

Vengono impartite le seguenti disposizioni comportamentali:

1) per il servizio di raccolta con cassonetti stradali

a) E' vietata l'immissione all'interno dei cassonetti di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti - imballaggi non contaminati e riciclabili - altri materiali, qualora specificatamente indicato sul contenitore

La pezzatura di questi rifiuti dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo del contenitore.

b) E' vietato altresì immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati.

Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

- c) E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- d) E' vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati:
 - di rifiuti pericolosi
 - di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
 - rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata
- e) E' altresì tassativamente vietato in ogni caso l'abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti.

2) per le stazioni ecologiche di base è vietato:

- rimuovere i contenitori dalla loro sede
- introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati
- abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori
- asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti

3) per le stazioni ecologiche attrezzate è vietato:

- l'accesso fuori dagli orari di esercizio agli utenti
- asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione
- abbandonare materiali o rifiuti fuori dalle stazioni e piattaforma o nei pressi dell'ingresso delle stesse
- l'accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
- non rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso degli impianti e non attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia

TITOLO VIII

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 60 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

1 - Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e no-profit.

2 - Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata é che le associazioni, di cui al comma 1, concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento, con l'obbligo di pesare i materiali raccolti presso una pesa pubblica.

3 - I soggetti di cui al comma 1, vengono autorizzati senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4 - A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

ART. 61 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1) I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico

- osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, é necessaria la specifica autorizzazione Comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro.

2) di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

3) Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui é avanzata la richiesta di collaborazione.

4) Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.

ART. 62 CONDIZIONI OPERATIVE

1) Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca del rifiuto (carta, cartone, plastica, ecc.)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- ferro sottoforma di rottame
- ferro sottoforma di lattine
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- alluminio sottoforma di rottame
- metalli di uso comune esclusi quelli che, potendo formare composti metallici, costituiscono o possono costituire materiali pericolosi o tossico nocivi
- rifiuti ingombranti di origine domestica ad eccezione degli elettrodomestici contenenti liquidi o gas per cicli termodinamici destinati alla produzione di frigoriferi.
- verde da giardino
- legno
- stracci o abiti usati comprese le calzature

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto
- amianto sotto forma degli usuali prodotti commerciali

2) Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3) Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4) Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale alla Amministrazione Comunale, all'Osservatorio Provinciale istituito presso l'Assessorato Ambiente della Provincia di Parma, dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO IX
DIRITTO DELL'UTENZA ALLA INFORMAZIONE

ART. 63 LA CARTA DEI SERVIZI

Il Gestore del servizio in stretto rapporto con il Comune, le organizzazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste, le associazioni imprenditoriali di categoria e con le organizzazioni sindacali, elabora la "Carta dei servizi di igiene ambientale" entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e viene aggiornata su base annuale.

Questo atto sarà complementare al presente regolamento per definire e consolidare alcuni principi e cioè :

- il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti;
- il comportamento del Gestore del servizio nel Comune nei confronti degli utenti che deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione
 - la garanzia della partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio;
- la garanzia per l'accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell'Azienda.

Essa individuerà i principali strumenti per garantire tali principi :

- definizione dello "STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO"
- definizione delle modalità di erogazione dei servizi previste dal presente regolamento di servizio;
- rilevazione sistematica della "QUALITÀ PERCEPITA" dai cittadini mediante metodi ed elaborazioni scientifiche (ricerche di mercato qualitative - quantitative)
- diritti e doveri del cittadino

ART. 64 MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune, tramite il Gestore del servizio provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale di concerto con il Gestore del servizio, nonché con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale della conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

TITOLO X
VALIDITA' - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 65 INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e

non siano sanzionate da leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati:

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		Minima (Euro)	Massima (Euro)
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo	rifiuti non pericolosi o non ingombranti	25,82	154,94
	rifiuti urbani o assimilati	103,29	619,75
	rifiuti speciali	103,29	619,75
	rifiuti pericolosi	103,29	619,75
Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali e sotterranee	rifiuti urbani o assimilati	103,29	619,75
	rifiuti speciali	103,29	619,75
	rifiuti pericolosi	103,29	619,75
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani o assimilati	25,82	258,23
	rifiuti speciali	51,65	516,46
	rifiuti pericolosi	103,29	1032,91
Divieto di conferimento nel normale circuito di raccolta r.u. di imballaggi terziari (dal 01.01.1998)		103,29	619,75
		103,29	619,75
		103,29	619,75
Mancata consegna dei beni durevoli ad uso domestico al rivenditore o ad imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta r.u. o agli appositi centri di raccolta		103,29	619,75
		103,29	619,75
		103,29	619,75
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti propri ; immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti	rifiuti non pericolosi	arresto 3 mesi o ammenda di 2.582,28	arresto 1 anno o ammenda di 25.822,84
	rifiuti pericolosi	arresto 6 mesi o ammenda 2.582,28	arresto 2 anni o ammenda 25.822,84
Gestione di propri rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti in mancanza delle autorizzazioni prescritte dal D. Lgs 22/97, artt. 27-33	rifiuti non pericolosi	arresto 3 mesi o ammenda 2.582,28	arresto 1 anno o ammenda 25.822,84
	rifiuti pericolosi	arresto 6 mesi o ammenda 2.582,28	arresto 2 anni o ammenda 25.822,84
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o			

targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)		51,65	258,23
Mancata consegna di veicoli a motore o rimorchi da demolire al centro di raccolta, al concessionario od alle succursali		103,29	619,75
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25,82	51,65
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25,82	51,65
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali rifiuti pericolosi	25,82 25,82 51,65 103,29	51,65 258,23 516,46 1.032,91
Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati		25,82	51,65
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore		25,82	103,29
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti		25,82	103,29
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	rifiuti urbani o assimilabili rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali rifiuti speciali pericolosi	25,82 25,82 25,82 51,65	51,65 103,29 258,23 516,46
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rifiuti urbani pericolosi materiali recuperabili	25,82 25,82	103,29 51,65
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi	51,65 25,82	516,46 258,23
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi	25,82 25,82	103,29 51,65

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23

ART. 66 CONTROLLI - MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana, cui competono le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative, alle norme del presente regolamento in base alle procedure di cui al Capo I della L. 24.11.1981 N. 689 e all'Art. 107 del T.U. L. C.P., fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal DPR 915/82.

TITOLO XI **NORME FINALI**

ART. 67 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97, nella Legge Regionale 27/94, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana, per l'applicazione della tassa/tariffa, edilizio e delle leggi e disposizioni successivamente emanate.

ART. 68 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore immediatamente.

ART. 69 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale .

Periodicamente e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi.

Il Gestore Del Servizio, di concerto con il Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 70 ABROGAZIONE

Sono abrogate le norme e le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento, adottate dai vari organi comunali.